Prot. n. 0037956 del 06/02/2024 - UOR: 26

ACCORDO QUADRO

tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

L'Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni (AEIT), P. I.V.A. 01950140150, con sede in Milano, Via Mauro Macchi 32, rappresentata dal Presidente generale e legale rappresentante, Prof. Giuseppe Parise nato a Luzzi (CS) il 3 settembre 1947

Premesso che:

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;

b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università e della Ricerca;

c) promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;

d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;

e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

L'AEIT, in base al suo statuto, è una associazione culturale costituita a tempo indeterminato che opera sul territorio nazionale e collabora ad attività internazionali con lo scopo di promuovere e favorire:
a) lo studio delle scienze della Elettrotecnica, della Elettronica, dell'Automazione, dell'Informatica e delle Telecomunicazioni;
b) lo sviluppo delle relative tecnologie ed applicazioni nell'accezione più ampia;
c) la crescita culturale, la formazione e l'aggiornamento professionale negli ambiti predetti.

L'AEIT, per il perseguimento dei propri scopi sociali, può assumere partecipazioni o interessenze in Società, Enti o Associazioni costituite o *costituende* e può svolgere tutte le attività ritenute idonee dai suoi organi competenti, purché esse non risultino in contrasto con il proprio statuto.
L'AEIT esplica la propria azione essenzialmente attraverso le seguenti attività:
a) promozione di studi, ricerche ed attività di controllo;
b) collaborazione con enti e con associazioni di categoria per gli scopi comuni mantenendo il collegamento con le associazioni affini nazionali e di altri Paesi;
c) organizzazione e certificazione di corsi di formazione, aggiornamento e preparazione professionale;
d) organizzazione di riunioni e discussioni tecniche.

Considerato che:
- la collaborazione tra le Parti, regolamentata dall' Accordo Quadro di durata quadriennale, sottoscritto in data 27/01/2020 (Prot. n. 0007929/2020 del 30/01/2020), è stata finora proficua;
- le Parti hanno espresso interesse al rinnovo dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente come previsto all'art. 10;
- nell'ambito del suddetto Accordo Quadro è stata firmata una convenzione operativa tra ISMN-CNR e AEIT e una tra IFN-CNR e AEIT, relative alla partecipazione degli Istituti IFN e ISMN del CNR come "*linked third party*" e "*affiliated entity*" di AEIT alle azioni di coordinamento e supporto (CSA) denominate BestphoRM21 e Phorwards21, finanziate, rispettivamente, dal programma Europeo Horizon2020 e Horizon Europe;
- la sinergia tra il CNR e l'AEIT può stimolare importanti occasioni di confronto, per sviluppo scientifico e tecnologico ed all'innovazione nel settore delle tecnologie abilitanti ed in particolare della fotonica a livello nazionale ed Europeo;
- l'AEIT dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;

– l’AEIT ha costituito con delibera della Assemblea generale del 3 Aprile 2014, la struttura organizzata denominata "Coordinamento Ricerca, Innovazione Fotonica Italia", AEIT-CORIFI, al fine di promuovere la Ricerca e l'Innovazione nazionale nel settore della fotonica;
– la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
– il CNR e l’AEIT possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
– il CNR e l’AEIT manifestano l’interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche delle tecnologie abilitanti ed in particolare della fotonica a livello nazionale ed Europeo;
– il CNR e l’AEIT manifestano l’interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.

Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative comuni nel settore della Fotonica.
Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base dell’art. 5 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative posti in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:

- la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca nel campo della Fotonica su base nazionale e internazionale;
- la valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- la promozione della fotonica su base Nazionale ed Europea;
- il coordinamento della comunità fotonica Nazionale attraverso le attività della Piattaforma Tecnologica Nazionale AEIT-CORIFI, costituita come struttura organizzata di AEIT.

Tali azioni si svilupperanno favorendo le opportune collaborazioni e sinergie con Enti, con le

Università ed eventuali altri soggetti interessati al presente Accordo.
Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e dell'AEIT potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo.

A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziare secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dall'art. 5.

ART. 4 - Comitato d'Indirizzo

Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro.

Il Comitato è composto da sei membri:

- la Presidente CNR o suo delegato
- il Presidente AEIT o suo delegato
- due componenti nominati dal Presidente AEIT e due dalla Presidente del CNR.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell'AEIT, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

ART. 5 - Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate; h) i trattamenti di dati personali che dovessero risultare dall'esecuzione del presente Accordo.
Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.
Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con

proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.
La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.
Le Convenzioni Operative e/o contratti dovranno essere approvati dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni e nel rispetto delle norme in vigore in materia di contratti pubblici, se applicabili.

Art. 6 - Risorse

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 5.
Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dai Ministeri competenti, dalla Commissione Europea, da Regioni e da altri soggetti interessati.

Art. 7 - Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente.
In particolare:
• ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
• i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 8 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.
I dati qui riportati saranno trattati dalle Parti, che agiscono in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, sulla base del presupposto normativo

definito dall'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento europeo 2016/679 ("RGPD") e con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 per adeguamento al RGPD).

ART. 9 - Visibilità dell'Accordo Quadro

Le Parti concordano sull' importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione.

ART. 10 - Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dal 27/01/2024 e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.
E' fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Art. 11 - Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

ART. 13 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

ART. 14 - Registrazione

Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 15 - Rinvii e Foro Competente

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.

Consiglio Nazionale delle Ricerche	Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza	Prof. Giuseppe Parise
Maria Chiara Carrozza 19.01.2024 16:14:09 GMT+01:00	Firmato digitalmente da **GIUSEPPE PARISE** CN = GIUSEPPE PARISE C = IT